

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 10/06/2021

FATTO

Il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF, premettendo che egli era cointestatario di due Buoni fruttiferi postali emessi su moduli originariamente appartenenti alla serie "P", ridenominata come "Q/P" con timbro apposto sul fronte e sul retro, sottoscritti il primo, per il valore nominale di Lire 5.000.000, in data 21/1/1988 ed il secondo, per il valore nominale di Lire 2.000.000, in data 25/10/1989 ed estinti nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021 riscuotendo le rispettive somme di euro 28.876,33 (comprensiva di imposta di bollo di euro 37,44 ed al netto della ritenuta fiscale) e di euro 11.169,83 (comprensiva di imposta di bollo di euro 17,04 ed al netto della ritenuta fiscale).

Ha dedotto che tali ultimi importi, liquidatigli in sede di estinzione, erano inferiori rispetto a quelli effettivamente spettantegli sulla base di quanto indicato a tergo dei Buoni.

In particolare, il ricorrente - rilevato che i Buoni in argomento contenevano sul retro un timbro che modificava i tassi di interesse per i soli primi venti anni, lasciando inalterato il rendimento previsto originariamente per il periodo dal 21° al 30° anno successivo a quello di emissione - ha affermato che, relativamente a siffatta terza decade, l'intermediario avrebbe dovuto calcolare gli importi dovutigli nel rispetto di quanto stampato sui Buoni e non modificato.

Parte istante ha quantificato la differenza tra la somma effettivamente maturata per il terzo decennio e quella ricevuta in euro 22.527,00 per il BFP del 21/1/1988 ed in euro 8.456,38 per il BPF del 25/10/1989.



Richiamati, indi, in diritto, la sentenza n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento ABF e altre pronunce del Giudice ordinario e dei Collegi territoriali ABF in tema di prevalenza della scritturazione del titolo allorché emesso in epoca posteriore all'emanazione di provvedimenti governativi modificativi delle condizioni di rendimento e, perciò, circa la necessità di tutelare il legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurargli il tasso riportato sul Buono se maggiore rispetto a quello normativamente previsto, il ricorrente, alla luce dei suesposti rilievi, ha chiesto all'adito Collegio di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la differenza tra l'importo offertogli dall'intermediario ed il valore del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei due Buoni limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, come sopra rispettivamente quantificata e, perciò, pari a complessivi euro 30.983,38.

Nelle sue controdeduzioni, presentate il 15/4/2021, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, eccependone, in via preliminare, l'irricevibilità per incompetenza *ratione temporis*, atteso che esso ha ad oggetto i rendimenti di due Buoni emessi il 21/1/1988 ed il 25/10/1989 e, quindi, prima della data dell'1/1/2009 che segna il limite di competenza temporale dell'ABF.

La resistente ha, altresì, eccepito, sempre in via preliminare, che il ricorso in disamina è, comunque, inammissibile per incompetenza per materia dell'adito Arbitro, stante che i Buoni fruttiferi postali sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Nel merito, l'intermediario ha dedotto che i BFP oggetto di vertenza appartenevano alla serie

"Q/P", istituita con decreto ministeriale del 13/6/1986, e che, in conformità al detto provvedimento normativo, essi erano stati rilasciati utilizzando i moduli della precedente serie "P", ma apponendo sul fronte dei medesimi il timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi corrispondenti alla nuova serie.

Su tale ultimo punto, l'intermediario ha sottolineato che, alla stregua della tabella allegata al prefato D.M. 13/6/1986, il rendimento dei BFP della serie "Q" (e "Q/P") è strutturato, contemplando un interesse annuo composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente, pari all'8%, al 9%, al 10,50% e al 12%) ed un interesse semplice non capitalizzato del 12% per il periodo dal 21° al 30° anno.

Parte resistente ha, inoltre, osservato che l'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale prescriveva di apporre il timbro con l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, in sostituzione di quanto originariamente stampato sul retro del titolo, ma la stessa norma non imponeva di indicare anche l'importo da corrispondersi al sottoscrittore.

Ha, al riguardo, argomentato che l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 appare ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo del Buono; poiché, infatti, gli "importi" ivi indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del Buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie, dovrebbe ritenersi evidente ed inevitabile che, mutando (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del Buono, mutano conseguentemente anche le cifre e ciò anche per l'ultimo decennio.

Rilevato che ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione del suddetto nuovo timbro, i moduli dei Buoni della serie "P" sono giuridicamente a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria "Q", l'intermediario ha, quindi, affermato che, nel caso di specie, esso aveva legittimamente modificato i rendimenti originariamente riportati nei titoli di cui si controverte e aveva, perciò correttamente offerto, alla scadenza, al ricorrente quanto per essi dovuto sulla base del summenzionato decreto ministeriale.



Parte resistente ha, inoltre, sostenuto che, sin dalla data del rilascio dei Buoni, il ricorrente era a conoscenza o, comunque, avrebbe potuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, data la pubblicazione del DM 1986 in Gazzetta Ufficiale, della serie a cui gli stessi effettivamente appartengono e, perciò, della misura dei tassi di interesse dei detti titoli, senza che potesse ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

A ulteriore sostegno della correttezza del proprio operato, ha, peraltro, richiamato la nota del 15/2/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alcune sentenze del Giudice ordinario e la sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Sulla scorta delle superiori sue difese, l'intermediario ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o irricevibile per incompetenza dell'ABF e, nel merito, che lo stesso sia rigettato in quanto infondato.

Con note di repliche, trasmesse il 23/4/2021, il ricorrente ha contestato le eccezioni preliminari di incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae*, formulate dall'intermediario, richiamando a confutazione delle stesse quanto già argomentato al riguardo in ricorso introduttivo.

Nel merito, parte istante ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso, riportandosi a quanto in esso già affermato.

DIRITTO

La vertenza che ci occupa ha per oggetto le condizioni di rimborso di due Buoni fruttiferi postali, appartenenti alla serie a termine "Q/P", emessi il 21/1/1988 e il 25/10/1989 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

Si controverte, in particolare, sulla correttezza del calcolo dei rendimenti dei BFP in disamina per il solo periodo dal 21° al 30° anno.

Vanno, anzitutto, scrutinate le eccezioni di incompetenza *ratione temporis* e per materia, sollevate dall'intermediario nelle sue controdeduzioni.

Nello specifico, partendo dall'eccezione di incompetenza *ratione temporis*, basata sulla data di sottoscrizione dei BFP in questione, reputa il Collegio che la stessa sia infondata, stante che la materia del contendere non attiene a vizi genetici del rapporto ovvero a comportamenti commissivi o omissivi posti in essere dall'intermediario all'epoca della sottoscrizione dei BFP, quanto, piuttosto, agli effetti finali del rapporto instauratosi a seguito della sottoscrizione dei medesimi e, in particolare, alla persistente o già esaurita efficacia di siffatto rapporto al momento in cui è stata chiesta la liquidazione dei Buoni in evidenza (cfr. sul punto *ex multis* decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento ABF).

Parimenti infondata è la formulata eccezione di incompetenza per materia.

Occorre, infatti, in proposito, rilevarsi:

- che il DPR 14.3.2001, n. 144 dispone all'art. 1 che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da "P****" per conto della Cassa depositi e prestiti", specificando al successivo art. 2 che: "1. Le attività di bancoposta svolte da "P****" comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; e che "... A "P****" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti".

- che l'art. 3 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, prevede espressamente che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è incluso anche l'intermediario resistente in relazione all'attività di bancoposta.



Alla stregua del suesposto quadro normativo, va, conseguentemente, qui confermato il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo il quale la materia del rimborso dei Buoni fruttiferi postali rientra nell'ambito della competenza dell'ABF (cfr. anche sul punto decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento ABF).

Passando, quindi, al merito della vertenza, si osserva che dall'analisi dei BFP in questione emerge che l'intermediario ha utilizzato, per entrambi gli emessi titoli, il modulo cartaceo relativo alla serie "P", aggiornato con l'indicazione "Q/P", mentre sul retro si ha evidenza della stampigliatura originaria, facente riferimento al rendimento previsto per i Buoni della Serie "P", e di un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, il quale riporta, invece, l'indicazione dei relativi tassi di interesse in linea con la serie "Q" sino al ventesimo anno e, pertanto, senza rettificare espressamente il rendimento per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno.

Ebbene, sulle corrette modalità di rimborso dei BFP della serie Q/P, emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, è intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142 del 3/4/2020, affermando che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza rileva solo per tale periodo, ingenerando, per contro, l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

In particolare, a motivazione di tale sua conclusione (peraltro in linea con il già consolidato orientamento dei Collegi territoriali in *subiecta materia*), il Collegio di Coordinamento con la sua anzicennata decisione ha, in primo luogo, rilevato *"che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13979/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"*.

Ha, inoltre, precisato il Collegio di Coordinamento che *"il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)"* e che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, rimane irrilevante la *"circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e*



quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento".

Alla luce delle superiori condivisibili argomentazioni del Collegio di Coordinamento, dichiara questo Collegio che, nel caso di specie l'intermediario debba riconoscere al cliente, in relazione ad entrambi i Buoni oggetto di vertenza, gli interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo l'originario regolamento pattizio, fermo restando che per gli anni precedenti debbano invece applicarsi i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al Decreto Ministeriale del 13/6/1986.

L'accoglimento dell'incoato ricorso non può, però, che essere qui solo parziale, stante che parte istante, quantificando nella rispettiva somma di euro 22.527,00 (quanto al B.F.P. del 21/1/1988) e di euro 8.456,38 (quanto al B.F.P. del 25/10/1989) e, quindi, nella totale cifra di euro 30.983,28 la cifra che chiede essergli riconosciuta, se per un verso impone a questo Collegio la limitazione del disposto accoglimento nei limiti della domanda, per altro verso sollecita un'attività contabile (e quindi consulenziale) che non rientra nelle prerogative dell'ABF. |

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI